

LE NORME PER PROGETTARE

UNA CASA SENZA LIMITI

di Maria Teresa Ponzio*

Breve storia della normativa sull'accessibilità

L'atteggiamento della normativa italiana, riguardo al requisito della accessibilità, è risultato spesso controproducente rispetto ai suoi stessi reali obiettivi, che avrebbero dovuto essere quelli di consentire alla totalità dei cittadini una piena fruibilità dell'ambiente in cui essi vivono. Caso emblematico di tale contraddizione è quello che riguarda proprio la residenza.

Sino al 1989, infatti, gli unici riferimenti normativi sulla accessibilità nella residenza riguardavano interventi di carattere pubblico (edilizia economica e popolare) per i quali la legge 118/71 prevedeva, semplicemente, una precedenza nell'assegnazione degli alloggi situati ai piani terreni per i disabili che lo avessero richiesto. Il regolamento di attuazione (D.P.R. 384/78) di questa legge prescrisse poi di apportare a tali alloggi degli adeguamenti, sulla base però di indicazioni tecniche che riguardavano piuttosto l'edilizia di uso collettivo. I limiti di una tale norma furono perciò evidenti e di essi si sono visti purtroppo concretamente i risultati e le conseguenze generalmente non soddisfacenti e talora addirittura negative, salvo rare eccezioni di interpretazione più estensiva della norma stessa, basate su un'autonomia maggiore consapevolezza e informa-



Rilievo a cammeo, vetro

zione rispetto alla tematica trattata. Solo nel 1989, con la Legge 13, i nostri legislatori paiono accorgersi dell'importanza fondamentale di offrire abitazioni generalmente fruibili. E' la Legge 13, infatti, che prevede finalmente (sia pure ancora con indicazioni talora contraddittorie o parziali) requisiti di accessibilità, visitabilità e adattabilità sia per l'edilizia residenziale di intervento pubblico che privato. Essa cita esplicitamente anche le esigenze derivanti da disabilità di carattere sensoriale, così come indica la possibilità di trovare soluzioni pure attraverso l'utilizzo di ausili e l'obbligo di applicare (opportuno) le norme relative all'accessibilità anche in presenza di vincoli storici, ambientali, statici etc. Inoltre essa prevede facilitazioni sia di carattere procedurale (ad esempio: la possibilità di eseguire alcuni interventi di adeguamento anche in assenza di autorizzazione condominiale) che economico per i privati che intendano eseguire opere di adattamento dell'abitazione in cui vivono. Il D.M. 236/89, che definisce le prescrizioni tecniche relative a questa stessa Legge, aggiunge poi un ulteriore nuovo elemento positivo nell'approccio tecnico al tema dell'accessibilità, riconoscendo apertamente al progettista la libertà e responsabilità di adottare soluzioni anche "originali" per il raggiungimento di esiti equivalenti o migliori di quelli previsti dalle norme stesse.

La successiva legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e in diritti delle persone handicappate" indica, tra l'altro, sanzioni specifiche in caso di inadempienze ai vari livelli operativi inerenti le disposizioni vigenti in materia di accessibilità

e prevede l'adeguamento dei Regolamenti Edilizi a tali norme.

Altre importanti agevolazioni per le opere finalizzate al superamento (e la non creazione) di barriere architettoniche sono rintracciabili inoltre in più recenti norme di carattere finanziario e urbanistico. Esempi significativi sono costituiti, a questo riguardo, dall'agevolazione dell'I.V.A. (4%) ex legge 427/93 e dalle semplificazioni procedurali e deroghe urbanistiche previste dal D.L. 662/96. Tali facilitazioni evidenziano la maggiore sensibilità venutasi a creare in questi anni rispetto all'abbattimento delle barriere architettoniche. Anche se molta strada rimane ancora da fare, è oggi coscienza diffusa dell'esistenza del problema "accessibilità": tutti gli operatori del settore sanno che devono tenerne conto, ai differenti livelli, nei propri interventi e anche il "mercato", non solo specialistico, inizia a muoversi in tal senso. Basti pensare alla

sempre maggior varietà di tipi di prodotti disponibili (sanitari, maniglioni, pedane elevatrici, ascensori etc) e di aziende che li trattano, inserendoli nella loro "normale" produzione, (basta esaminare i cataloghi o sfogliare "normali" riviste di arredamento e componenti edilizie). In taluni casi potremmo dire che la nuova richiesta normativa di accessibilità, in parallelo con una maggior disponibilità tecnologica, ha sospinto le aziende stesse a migliorare l'offerta generalizzata dei propri prodotti (come nel caso di automatismi per apertura di porte, comandi a distanza per terminali di impianti, pavimenti antisdrucchiolevoli) ed è questa considerazione che ci fa ben sperare per un futuro (che auspichiamo non troppo lontano) nel quale il requisito dell'accessibilità diventi davvero sinonimo di qualità, ossia di corretta risposta progettuale in rapporto alle differenti esigenze psicofisiche dell'utenza tutta.

**architetto libero professionista*

EX LIBRIS

QUALCHE TITOLO PER APPROFONDIRE

Per ulteriori spunti si veda:

Ponzio M.T., *Barriere architettoniche*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1985-1988;

Ponzio M.T. (a cura di), *Nuove normative sulle barriere architettoniche. La legge 13/1989 e le prescrizioni tecniche per l'attuazione*, Torino; Rosenberg & Sellier, 1990;

Maurizio S., Ponzio M.T., Zardini P. (a cura di), *Guida alla progettazione accessibile*, Bologna, Bocchi 1993;

Cosulich P., Ornati A., *Progettare senza barriere*, Milano, Pirola, 1993;

Fantini L., *Progettare la normalità*, Bologna, Regione Emilia Romagna, 1993;

Fantini L., Ponzio M.T., Prestinzenza Puglisi L., *Barriere architettoniche: accessibilità, adattabilità, visitabilità; criteri progettuali*, Rimini, editore 1995.